

# **Utilizzo per il periodo 01/09/2019 - 31/08/2020 presso la Provincia autonoma di Trento di personale qualificato messo a disposizione dall'Istituzione formativa paritaria Università Popolare Trentina - scuola delle professioni per il terziario, ex art. 84, comma 4, lettera e), della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5. Approvazione dello schema di convenzione**

## **Determinazione n. 150 del 29/07/2019**

**Utilizzo per il periodo 01/09/2019 - 31/08/2020 presso la Provincia autonoma di Trento di personale qualificato messo a disposizione dall'Istituzione formativa paritaria Università Popolare Trentina - scuola delle professioni per il terziario, ex art. 84, comma 4, lettera e), della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5. Approvazione dello schema di convenzione.**

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 150 DI DATA 29 Luglio 2019

SERV. FORM. PROF. FORM. TERZIARIA E FUNZ. SISTEMA

OGGETTO:

Utilizzo per il periodo 01/09/2019 - 31/08/2020 presso la Provincia autonoma di Trento di personale qualificato messo a disposizione dall'Istituzione formativa paritaria Università Popolare Trentina - scuola delle professioni per il terziario, ex art. 84, comma 4, lettera e), della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5. Approvazione dello schema di convenzione.

RIFERIMENTO : 2019-S116-00213

Pag 1 di 5

Num. prog. 1 di 13

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- l'articolo 84 comma 4 lettera e) della legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5, concernente "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino", demanda alla Giunta provinciale la disciplina dell'utilizzazione presso le istituzioni scolastiche e formative provinciali e presso la Provincia autonoma di Trento di personale qualificato messo a disposizione da istituzioni paritarie di formazione professionale,

al fine di realizzare specifici percorsi ed attività innovative;

- con deliberazione n. 1396 del 12 giugno 2009, la Giunta provinciale ha disciplinato l'applicazione dell'articolo 84, comma 4, lettera a) della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 con riferimento all'utilizzazione dei docenti e dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative, presso la Provincia, altri enti pubblici e privati, o associazioni, per compiti connessi alla scuola;

- con successiva deliberazione della Giunta provinciale n. 1842 del 5 agosto 2010 la predetta disciplina è stata integrata prevedendo l'utilizzazione presso le istituzioni scolastiche e formative provinciali e presso la Provincia anche di personale qualificato messo a disposizione da istituzioni paritarie di formazione professionale,
- al fine di realizzare compiti istituzionali caratterizzati da profili di innovazione o di specificità afferenti in particolare il sistema educativo e formativo provinciale;
- con ulteriori deliberazioni della Giunta provinciale n. 1462 del 31 agosto 2015 e da ultimo n. 478 di data 5 aprile 2019, è stata disciplinata la durata di detti utilizzi;
- valutate positivamente le attività svolte da parte della sig.ra Daniela Segata nel periodo 2017 - 2019 come relazionato nella nota dell'Ufficio programmazione e gestione della formazione professionale prot. n. 399311 di data 24 giugno 2019;
- dato atto del passaggio delle competenze in materia di gestione dei corsi cofinanziati dal Fondo sociale europeo dal Servizio Europa, come disposto dalla deliberazione n. 2475 del 29 dicembre 2016 e che permane in capo al Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema la necessità di avvalersi di un supporto specialistico al fine di implementare e sviluppare nuove e ulteriori attività;
- ritenuto opportuno avvalersi dell'esperienza e delle competenze maturate dalla sig.ra Daniela Segata nell'ambito della gestione del Fondo sociale europeo;
- ritenuto pertanto opportuno disporre l'utilizzo della signora Segata Daniela alla quale saranno affidati compiti caratterizzati da profili di innovazione o di specificità afferenti in particolare il sistema educativo e formativo provinciale così come previsto dall'art. 84 comma 4, della legge 7 agosto 2006 n. 5 e come dettagliato nella convenzione, allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RIFERIMENTO : 2019-S116-00213

Pag 2 di 5

Num. prog. 2 di 13

- vista la nota di data 27 giugno 2019 prot. n. 407146 con la quale il Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema ha richiesto la disponibilità alla stipula della convenzione per una durata annuale all'Istituzione formativa paritaria Università Popolare Trentina - scuola delle professioni per il terziario con sede in Trento, via Prati, n.22, codice fiscale n. 96013940224;
- vista la nota di data 5 luglio 2019 prot. n. 1662/2019 con la quale detta Istituzione ha espresso la sua disponibilità;
- acquisito l'assenso della sig.ra Daniela Segata;
- vista la determinazione del Dirigente del Servizio Scuola dell'infanzia, istruzione e formazione n 62 di data 2 maggio 2011 con la quale è stata riconosciuta la parità formativa all'Istituzione Formativa denominata "Centro di formazione Professionale dell'Università Popolare Trentina" e la determinazione del già Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, Università e ricerca n. 178 del 20 agosto 2018 che ha concluso il procedimento di conferma della parità formativa;
- tenuto conto che durante il periodo di utilizzo la sig.ra Daniela Segata manterrà il rapporto di lavoro ed il conseguente trattamento economico in atto presso l'Ente di appartenenza, il quale continuerà ad erogare gli stipendi e le altre competenze accessorie, mentre la Provincia provvederà al rimborso di detti costi assegnando i fondi sulla base dei criteri finanziari adottati in attuazione delle disposizioni previste dagli strumenti di programmazione settoriale ed in particolare dell'art. 36 della citata legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5, ovvero secondo quanto disposto dal contratto di servizio che regola le modalità, i criteri, i tempi e i rapporti finanziari per lo svolgimento dei servizi di formazione professionale rientranti nell'ambito del diritto dovere all'istruzione;
- visto il contratto di servizio tra la Provincia autonoma di Trento e Università Popolare Trentina - scuola delle professioni per il terziario n. raccolta 43921 di data 17 febbraio 2016 e la proroga dello stesso fino al 31 agosto 2020 per l'anno formativo 2019/2020 approvata con determinazione del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema n. 118 di data 4 giugno 2019;
- viste le note prot. n. 0449194 di data 16/07/2019 e prot. n. 0454351 di data 18/07/2019;
- dato atto che il carattere annuale della convenzione proposta è comunque vincolato alla disponibilità dei fondi a carico del bilancio provinciale;

- visto del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2019-2021, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 83 del 31/1/2019;

DETERMINA

RIFERIMENTO : 2019-S116-00213

Pag 3 di 5

Num. prog. 3 di 13

1) di autorizzare per le motivazioni espresse in premessa, per il periodo 01 settembre 2019 - 31 agosto 2020, l'utilizzo presso la Provincia autonoma di Trento dell'insegnante Daniela Segata, personale qualificato messo a disposizione dall'Istituzione paritaria di formazione professionale Università Popolare Trentina - scuola delle professioni per il terziario per specifici percorsi e attività innovative, ex art. 84, comma 4, lettera e), della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 e di approvare lo schema di convenzione che ne disciplina l'utilizzo, allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di demandare al Servizio contratti e centrale acquisti, la stipula della convenzione necessaria alla formalizzazione del rapporto di utilizzo e gli adempimenti ad esso connessi, con la facoltà di apportare modifiche di carattere tecnico-formale allo schema di convenzione principale, che non comportino modifiche sostanziali allo stesso;

3) di disporre che, al fine di garantire le attività istituzionali del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema, l'utilizzo di cui al presente atto avrà avvio anche nelle more della stipula formale della convenzione e pertanto a decorrere dall'1 settembre 2019;

4) di stabilire che, come precisato nelle premesse, la Provincia autonoma di Trento riconoscerà i costi sostenuti dall'Istituzione formativa paritaria Università Popolare Trentina - scuola delle professioni per il terziario, sulla base dei criteri finanziari adottati in attuazione degli strumenti di programmazione settoriale e assegnandone i relativi fondi;

5) di dare atto che il carattere annuale della convenzione proposta è comunque vincolato alla disponibilità dei fondi a carico del bilancio provinciale.

RIFERIMENTO : 2019-S116-00213

Pag 4 di 5 CS - CLO

Num. prog. 4 di 13

001 convenzione Elenco degli allegati parte integrante IL DIRIGENTE

Roberto Ceccato RIFERIMENTO : 2019-S116-00213

Pag 5 di 5

Num. prog. 5 di 13

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

N. DI RACCOLTA

N. PRATICA CONV

CONVENZIONE

per l'utilizzo presso la Provincia di personale qualificato messo a disposizione da istituzioni formative paritarie, al fine di realizzare specifici percorsi ed attività innovative, ai sensi dell'articolo 84 comma 4 lettera e) della legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5 Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino.

Tra le Parti:

(1) PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, con sede in Trento, piazza Dante n. 15, codice fiscale n. 00337460224, rappresentata da:

- l sig. nato a il , che interviene ed agisce in rappresentanza della stessa, nella sua qualità di , in forza di quanto disposto dal d.p.g.p. 26

marzo 1998, n. 6-78/Leg. e s.m. e dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 7106 di data 19 giugno 1998;

(2) Istituzione formativa paritaria UNIVERSITA POPOLARE TRENTO SCUOLA DELLE PROFESSIONI PER IL TERZIARIO, in sigla UPT con sede in Trento, via Prati, n. 22, codice fiscale n. 96013940224 e partita I.V.A. n. 0125740222 (iscritta al n. 41 del Registro provinciale delle persone giuridiche), rappresentata da:

- sig. , nato a il , che interviene e agisce nella sua qualità di Presidente della predetta Istituzione,

- in conformità alla determinazione del Dirigente del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema n. di data e del verbale di data del Consiglio Direttivo dell'istituzione formativa paritaria

## UNIVERSITA POPOLARE TRENTINA

SCUOLA DELLE PROFESSIONI PER IL TERZIARIO, che hanno autorizzato la stipulazione della presente convenzione;

Num. prog. 6 di 13

- visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva INPS-INAIL (DURC) richiesto dal Servizio contratti e centrale acquisti per la stipulazione della presente convenzione;

premesse che:

- l'articolo 84, comma 4, lettera e), della Legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, demanda alla Giunta provinciale la disciplina in merito all'utilizzazione presso le istituzioni scolastiche e formative provinciali e presso la Provincia di personale qualificato messo a disposizione da istituzioni paritarie di formazione professionale, al fine di realizzare specifici percorsi ed attività innovative;

- con deliberazione della Giunta provinciale n. 1842 di data 5 agosto 2010 (che integra le disposizioni della deliberazione n. 1396 di data 12 giugno 2009) sono state definite le disposizioni in merito all'utilizzo del personale dipendente delle Istituzioni formative paritarie, al fine della realizzazione di compiti istituzionali caratterizzati da profili di innovazione o di specificità afferenti in particolare il sistema educativo e formativo provinciale e di attuare l'integrazione delle politiche dell'istruzione e della formazione con quelle del lavoro e della formazione per il lavoro, nonché con politiche dello sviluppo economico e sociale del territorio;

- la deliberazione della Giunta provinciale n. 1842 del 2010 prevede che tale utilizzo sia regolato da un'apposita convenzione che ne disciplina le modalità, la durata, i rapporti finanziari tra tutti i soggetti coinvolti;

- con ulteriori deliberazioni della Giunta provinciale n. 1462 del 31 agosto 2015 e da ultimo n. 478 di data 5 aprile 2019, è stata disciplinata la durata di detti utilizzi;

- in conseguenza della necessità di gestire all'interno del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema degli interventi cofinanziati dal Fondo sociale europeo e quindi di avvalersi di personale qualificato si è ravvisata la necessità dell'utilizzo della docente Daniela Segata mediante la stipula di una convenzione che determini, le mansioni e la durata, di carattere annuale;

- con la determinazione del Dirigente del Servizio Scuola dell'infanzia, istruzione e formazione n. 62 di data 2 maggio 2011 è stata riconosciuta la parità formativa all'Istituzione Formativa denominata Centro di formazione Professionale dell'Università Popolare Trentina e la determinazione del già

Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, Università e ricerca n. 178 del 20 agosto 2018 che ha concluso il procedimento di conferma della parità formativa;

Num. prog. 7 di 13

- la Provincia provvederà al rimborso degli stipendi e delle altre competenze accessorie attraverso l'assegnazione dei fondi sulla base del contratto di servizio n. racc. 43921 di data 17 febbraio 2016 e del "Documento dei criteri e delle modalità di finanziamento delle attività di formazione professionale ad esclusivo finanziamento provinciale, il quale è stato prorogato fino al 31 agosto 2020 per l'anno formativo 2019/2020 con determinazione del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema n. 118 di data 4 giugno 2019 e con scambio di corrispondenza di cui alle note prot.

n. 0449194 di data 16/07/2019 e prot. n. 0454351 di data 18/07/2019;

tutto ciò considerato, ai sensi dell'art. 84, comma 4, lettera e) della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5; si stipula la seguente CONVENZIONE

ART. 1

1. La PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, di seguito denominata anche Provincia e ISTITUZIONE FORMATIVA PARITARIA UNIVERSITA POPOLARE TRENTINA SCUOLA DELLE PROFESSIONI PER IL TERZIARIO in sigla UPT, di seguito denominata anche Ente Gestore per lo svolgimento di attività di competenza del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema, di seguito denominato Servizio Formazione attivano, con riferimento alle attività espletate dalla Provincia nell'ambito della gestione degli interventi cofinanziati dal Fondo sociale europeo, l'utilizzo della seguente dipendente presso il medesimo:

- insegnante Daniela Segata (part-time 30 ore) nata a Trento il 12 febbraio 1962;

2. Compiti assegnati:

a) impostazione delle procedure di gestione delle attività cofinanziate dall'Unione europea, in particolare per quanto riguarda le nuove linee di finanziamento che verranno bandite le quali avranno contenuti e modalità di

svolgimento innovativi;

b) formazione ulteriore del personale dipendente incaricato della gestione delle attività FSE relativamente a nuovi compiti e accompagnare lo stesso nell'acquisizione delle nozioni peculiari relative a detti finanziamenti;

c) seguire l'implementazione di un nuovo sistema informatico di gestione delle attività, avendo riguardo al miglioramento delle funzionalità, alla razionalizzazione dei dati e alla semplificazione delle procedure.

Num. prog. 8 di 13

#### ART. 2

1. La dipendente di cui all'art. 1 (uno) deve prestare la propria attività presso il Servizio Formazione al quale viene ad essere subordinata, con carico settimanale di 30 (trenta) ore su 5 (cinque) giornate lavorative, con la distribuzione oraria in vigore per i dipendenti provinciali.

2. La dipendente in utilizzo sarà soggetta a rilevazione automatica delle presenze così come avviene per il resto del personale provinciale.

#### ART. 3

1. Durante il periodo di utilizzo la dipendente mantiene il rapporto di lavoro ed il conseguente trattamento economico in atto presso l'Ente Gestore di appartenenza, il quale continuerà ad erogare gli stipendi e le altre competenze accessorie. Detti costi verranno allo stesso Ente Gestore riconosciuti dalla Provincia Autonoma di Trento sulla base del contratto di servizio e del "Documento dei criteri e delle modalità di finanziamento delle attività di formazione professionale ad esclusivo finanziamento provinciale" per l'affidamento dei servizi di istruzione e formazione professionale previsti dai vigenti strumenti di programmazione settoriale, ai sensi dell'art. 36 della l.p. 7.08.2006 n. 5 e degli articoli 30, 31 del D.P.P.

1.10.2008 n. 42-149/leg. e dei conseguenti provvedimenti per l'avvio del nuovo anno formativo 2019-2020 e, quindi a far data dal 1 settembre 2019, secondo quanto disposto dalla Giunta provinciale con propria deliberazione;

2. Il Dirigente del Servizio Formazione assegna alla dipendente le mansioni previste dall'art. 1 (uno) della presente convenzione in coerenza con la categoria ed il livello di inquadramento professionale. Per il periodo di utilizzo la dipendente di cui all'art. 1 (uno) è tenuta a chiedere l'autorizzazione al medesimo Dirigente presso il quale è attivato l'utilizzo, per l'applicazione degli istituti di gestione previsti dal contratto di lavoro (lavoro straordinario, permessi retribuiti e non, ferie, malattia, visite mediche, ecc.) compatibilmente con le esigenze della Struttura medesima.

3. Il Servizio Formazione provvede quindi a comunicare all'Ente gestore ogni assenza effettuata dalla dipendente di cui all'art. 1 (uno), le autorizzazioni a trasferte e/o missioni, nonché le ore di lavoro straordinario da attribuire alla dipendente per l'attività svolta, ai fini della determinazione del trattamento retributivo.

Num. prog. 9 di 13

4. La dipendente di cui all'art. 1 (uno) può fruire da parte della Provincia del servizio di mensa o del servizio alternativo mediante buoni pasto in base alla normativa applicata ai dipendenti provinciali.

5. Il Dirigente del Servizio Formazione verifica il rispetto delle norme comportamentali da parte della dipendente di cui all'art. 1 (uno), valutando la coerenza dei comportamenti assunti nel codice disciplinare previsto per i dipendenti provinciali.

6. Eventuali rilievi disciplinari nei confronti della dipendente di cui all'art. 1 (uno), in quanto lesivi degli obblighi di cui alla presente convenzione, saranno comunicati all'Ente gestore per l'applicazione dei relativi provvedimenti disciplinari con le modalità previste dall'ordinamento dell'Ente di appartenenza.

7. Alla dipendente utilizzata dalla struttura provinciale non potrà essere riconosciuto un trattamento superiore a quello del corrispondente personale provinciale e comunque nei limiti previsti dal contratto di servizio stipulato tra la PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO e ISTITUZIONE FORMATIVA PARITARIA UNIVERSITA POPOLARE TARENTINA SCUOLA DELLE PROFESSIONI PER IL TERZIARIO ai sensi dell'art. 36 della L.P. 7 agosto 2006, n.5 e del D.P.P. 1 ottobre 2008 n. 42-149/Leg..

#### ART. 4

1. La Provincia Autonoma di Trento si impegna a utilizzare la dipendente di cui all'art. 1 (uno) nelle attività stabilite nella presente convenzione e coerenti con quelle indicate allo stesso art. 1 (uno).

#### ART. 5

1. L'utilizzo di cui alla presente convenzione ha durata annuale, decorre dal 1 settembre 2019 e termina il 31 agosto 2020.

#### ART. 6

1. La presente convenzione potrà essere risolta anticipatamente e comunque in considerazione di intervenute modifiche normative inerenti i termini e le modalità di utilizzo del personale docente di cui all'art. 84, comma 4), lettera e) della legge provinciale 7.08.2006, n. 5.

2. La presente convenzione potrà essere risolta altresì in considerazione di sopraggiunte imprevedibili motivazioni che impediscano o modifichino l'utilizzo in atto (contenuto o oggetto della presente convenzione).

Num. prog. 10 di 13

3. La presente convenzione potrà essere risolta inoltre in considerazione di gravi inadempimenti da parte della dipendente di cui all'art. 1 (uno), verificati dal Dirigente del Servizio Formazione, anche con riferimento al rispetto delle norme comportamentali di cui al punto 5 (cinque) dell'articolo 3 (tre).

#### ART. 7

1. I costi relativi agli stipendi e alle altre competenze accessorie della retribuzione del personale in utilizzo, che continueranno ad essere erogate dall'ISTITUZIONE FORMATIVA PARITARIA UNIVERSITÀ POPOLARE TRENTEINA SCUOLA DELLE PROFESSIONI PER IL TERZIARIO, saranno riconosciuti dalla Provincia Autonoma di Trento come indicato dall'art. 3 (tre) della presente convenzione.

#### ART. 8

1. L'Ente Gestore, con la sottoscrizione della presente convenzione, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Provincia Autonoma di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Provincia nei confronti del medesimo Ente Gestore nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

2. L'Ente Gestore, con riferimento alle prestazioni oggetto della presente convenzione, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli Enti pubblici strumentali della Provincia, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

3. A tal fine l'Ente Gestore dà atto che l'Amministrazione gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso per una sua più completa e piena conoscenza. L'Ente Gestore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo impiegati.

4. L'Ente gestore, con riferimento alle prestazioni oggetto della presente convenzione, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento sopra richiamato, ad osservare e a far osservare ai propri Num. prog. 11 di 13

eventuali collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

5. L'Amministrazione, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.

6. L'Amministrazione, nel rispetto dei criteri indicati dalla Circolare del Dirigente di APAC n. Prot. S171/16/384752/3.5/2016 di data 19 luglio 2016, emanata in forza di quanto disposto dall'art. 17, comma 3, del previgente Piano di Prevenzione della corruzione, ora corrispondente all'art. 32 del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2019-2021, approvato con deliberazione della Giunta provinciale 83 del 31 gennaio 2019, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la decadenza dell'incarico e la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.

7. L'Ente gestore si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

#### ART. 9

1. "Le parti contraenti concordano che gli oneri fiscali inerenti e conseguenti alla stipula della presente sono a carico dell'Ente gestore ISTITUZIONE FORMATIVA PARITARIA UNIVERSITA POPOLARE TRENINA SCUOLA DELLE PROFESSIONI PER IL TERZIARIO.

2. Le parti dichiarano che la presente convenzione viene stipulata per l'espletamento delle prestazioni previste:

- dall'Atto di programmazione della Formazione Professionale (L.P. 9/2015 - ART. 22).

- e dal Piano di interventi di politica del lavoro (L.P. 19/1983),

3. Tale convenzione corrisponde ai "Programmi regionali di sviluppo", dunque è da considerarsi esente da ogni tipo di imposta e tassa ai sensi dell'art. 5, comma 2 della Legge 845/1978.

Num. prog. 12 di 13

ART. 10

Eventuali modifiche ed integrazioni alle disposizioni previste nella presente convenzione determinate da modifiche di legge o da accordi fra le parti, salvo quanto disposto dall'articolo 7 comma 2, possono essere apportate soltanto mediante atti aggiuntivi.

Letto, accettato e sottoscritto.

Trento,

Ente Gestore Istituzione formativa UNIVERSITA POPOLARE TRENINA SCUOLA DELLE  
PROFESSIONI PER

IL TERZIARIO in sigla UPT

Il Legale Rappresentante

Trento,

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE, FORMAZIONE TERZIARIA E FUNZIONI DI SISTEMA

Il Dirigente

Num. prog. 13 di 13